CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Presentato il 10 ottobre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Lo scopo principale che il presente disegno di legge intende perseguire è quello di garantire che i proventi derivanti dall'alienazione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, o di partecipazioni dello Stato medesimo, ovvero l'importo di altre entrate non ricorrenti, siano d'ora in avanti destinati a ridurre l'indebitamento lordo e non possano quindi essere impiegati per il ripianamento del fabbisogno corrente, venendosi con ciò a porre in essere una forma di garanzia sul debito pubblico.

Lo strumento più appropriato al riguardo è apparso quello della istituzione di un apposito Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, finalizzato ad acquistare sul mercato, mediante le risorse finanziarie all'uopo indicate, titoli del debito pubblico da destinare ad immediato annullamento.

L'articolo 1 introduce il principio secondo cui il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare o di partecipazioni dello Stato possa essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli emessi dallo Stato medesimo. Spetterà al Ministro del tesoro stabilire, con proprio decreto, le categorie di titoli utilizzabili al fine di cui sopra e le modalità di computo degli stessi per determinare la loro corrispondenza al prezzo dovuto.

Con l'articolo 2 si provvede ad istituire, presso la Direzione generale del tesoro, il « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». Alla sua amministrazione provvede un apposito comitato composto dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze. Le modalità di funzionamento del Fondo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,

saranno stabilite dal Ministro del tesoro, il quale è tenuto a presentare al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione annuale sull'amministrazione del Fondo, il cui conto è reso alla Corte dei conti.

L'articolo 3 individua analiticamente i conferimenti dovuti al Fondo. Oltre ai titoli di Stato ed ai proventi costituenti il corrispettivo delle alienazioni, al Fondo dovranno affluire i dividendi delle società per azioni derivate dalle trasformazioni degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro in base a disposizioni normative o statutarie; il gettito derivante da entrate straordinarie, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti di legge; le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro; infine, i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo.

Il comma 4 dell'articolo 3 ha natura di norma transitoria, essendo diretto a correlare le disposizioni del presente disegno di legge con le previsioni del disegno di legge finanziaria per il 1993, attualmente all'esame del Parlamento.

I criteri e le modalità per l'amministrazione del Fondo sono dettati dall'articolo 4. È previsto, anzitutto, l'obbligo di impiegare le risorse disponibili del Fondo esclusivamente ed interamente per l'acquisto di titoli di Stato, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del tesoro per l'individuazione delle categorie dei titoli stessi. Si precisa, poi, che tali operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in borsa o sul mercato telematico, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati. È previsto, infine, che le disponibilità liquide del Fondo – al quale non sono consentite operazioni di indebitamento – debbano essere tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

Da ultimo, l'articolo 5 prescrive che i titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati debbano essere consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro immediato annullamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato).

1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare dello Stato ovvero di partecipazioni dello Stato medesimo, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

ART. 2.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. All'amministrazione del Fondo provvede, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 4, un comitato composto:

a) dal Direttore generale del tesoro che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per il funzionamento del Fondo, senza onere a carico del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo e rende il conto annuale alla Corte dei conti.

ART. 3.

(Conferimenti al Fondo).

1. Sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie;

e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti di legge;

f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;

g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo.

2. Le somme derivanti dai proventi, dai dividendi, dagli utili e dal gettito di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)*, affluiscono all'entrata del bilancio statale per essere iscritte su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I proventi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono conferiti al Fondo ove non altrimenti destinati dalla legge finanziaria 1993. Resta ferma la destinazione degli utili di cui al comma 1, lettera *d)*, già iscritti in bilancio per l'anno 1993.

ART. 4.

(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).

1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro impartisce al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, le occorrenti direttive per l'individuazione delle categorie di titoli da acquistare.

3. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati.

4. In nessun caso il Fondo può porre in essere operazioni, comunque denominate, dirette ad accrescere la propria liquidità mediante indebitamento.

5. Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

ART. 5.

(Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo).

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.